IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali;

VISTO il citato comma 158, il quale disciplina la composizione della Commissione e stabilisce che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo, siano stabilite le modalità di funzionamento della stessa;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'istituzione della Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali, nonché disciplinare le modalità del suo funzionamento;

SULLA proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1
(Istituzione della Commissione)

1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è istituita la Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (di seguito denominata Commissione).

Articolo 2
(Funzioni)

1. La Commissione ha il compito di studiare la classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 3
(Composizione e durata)

1. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ed è così composta:
   a) n. 3 componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) n. 3 componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) n. 2 componente in rappresentanza del Ministero della salute;
   d) n. 2 componenti in rappresentanza dell'ISTAT;
   e) n. 2 componenti in rappresentanza dell'INPS;
   f) n. 2 componente in rappresentanza dell'INAIL.
2. I rappresentanti dei soggetti indicati al comma 1 sono tempestivamente designati, con comunicazione scritta diretta al presidente della Commissione.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il presidente chiede alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la designazione di esperti in materie economiche, statistiche e attuariali nel numero complessivo di sei (6) per le organizzazioni dei lavoratori e di quattro (4) per le organizzazioni dei datori di lavoro
4. Dall'atto della ricezione della designazione di cui ai commi che precedono, i designati assumono le funzioni di componenti della Commissione.
5. Il Presidente può richiedere contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio, anche invitandoli a partecipare alle riunioni dellla Commissione, dandone comunicazione preventiva ai membri della Commissione.

Articolo 4
(Convocazione e ordine del giorno)

1. La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta al mese.
2. L'avviso di convocazione è inviato a tutti i componenti della Commissione tramite PEC, e contiene la data, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno. All'avviso sono allegati eventuali documenti relativi ai singoli punti all'ordine del giorno. In caso di convocazione d'urgenza i documenti possono essere distribuiti anche all'inizio o nel corso della riunione.
3. L'ordine del giorno è definito dal presidente e contiene l'elenco degli argomenti in discussione. Ogni componente può formulare, per iscritto e prima della riunione, richiesta motivata per l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
4. La Commissione si riunisce presso il luogo indicato dal presidente.
5. Il presidente individua nella prima riunione tra i componenti della Commissione un segretario, che su sua indicazione provvede alle convocazioni e alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono raccolti in apposito registro.
6. L'ISTAT garantisce, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali, il supporto tecnico e di segreteria necessario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 5
(Validità delle riunioni e verbale)

1. Per la validità delle riunioni deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione.
2. Sono considerati presenti anche i componenti che partecipano a distanza, attraverso strumenti telematici che ne assicurino l'identificazione, la visione degli atti della riunione, la partecipazione alla discussione, lo scambio di documenti e l'approvazione del verbale. In ogni caso la sede della riunione è individuata nel luogo in cui si trova il presidente.
3. I componenti della Commissione ritualmente convocati, che sono impossibilitati a prendere parte a una riunione, devono informare la segreteria della Commissione e il presidente almeno 24 ore prima della riunione, salvi i casi di forza maggiore.
4. Il verbale delle riunioni della Commissione è predisposto a cura del segretario, che provvede all'invio della bozza ai componenti per l'approvazione, anche per via telematica.
5. Il verbale è approvato, di norma, nella riunione immediatamente successiva a quella alla quale si riferisce. Una volta approvato, il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è conservato in originale presso la segreteria della Commissione.

Articolo 6
(Deliberazioni)

1.Le deliberazioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Gli atti di deliberazione sono conservate in allegato ai verbali di riunione.

Articolo 7
(Regolamento interno)

1. Per quanto non espressamente regolato dalla legge o dal presente decreto, la Commissione può adottare uno specifico regolamento interno per disciplinare ulteriori modalità di organizzazione delle proprie attività.

Articolo 8
(Oneri e compensi)

Le attività della Commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 9
(Conclusione dei lavori)

La Commissione conclude i propri lavori entro il 30 settembre 2018, consegnando al Governo, entro il medesimo termine, una relazione finale.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze